

REGOLAMENTO



Versione	Data	Note
00	6 giugno 1999	Prima emissione
01	14 giugno 2013	Integrazione requisiti Legge 4/2013 Approvata dall'Assemblea dei Soci
02	3 Novembre 2015	Integrazione requisiti Legge 4/2013 Approvata dall'Assemblea dei Soci

Emesso da	Redatto da	Verificato	Approvato	Data di emissione
Gruppo di Lavoro «Attestazione»	F. Barbato (relatore) G. Ciaramelli M. Pacorig R. Salusinszky	R. Salusinszky	G. Ciaramelli (il Presidente)	20 ottobre 2015

Diffusione	
☐ LIBERA (NON si garantisce l'aggiornamento)	☒ CONTROLLATA (si garantisce l'aggiornamento)

Lista di distribuzione				
☐ CDN	☐ Gruppo di Lavoro	☐ Associati	☐ Clienti	☒ web UNICA

Sommario

TITOLO PRIMO - Unione Italiana Consulenti Ambientali.....	5
Art. 1. Natura e Funzione	5
Art. 2. Validità Regolamento Nazionale	5
TITOLO SECONDO - I Soci.....	5
Art. 3. Requisiti degli iscritti	5
Art. 4. Mantenimento dei requisiti.....	7
Art. 5. Ammissione e dimissioni	7
Art. 6. Controversie Sociali e Casi di Espulsione	9
TITOLO TERZO - Cittadini / Consumatori	11
Art. 7. Sportello del Cittadino consumatore	11
TITOLO QUARTO - Organi Sociali	11
Art. 8. Assemblea Nazionale	11
Art. 9. Consiglio Direttivo Nazionale	12
TITOLO QUINTO - Sedi Regionali	12
Art. 10. Referenti Nazionali	12
Art. 11. Definizione delle modalità di utilizzo della Carta intestata e delle Comunicazioni/Documenti ..	12
Art. 12. Sezioni Regionali - Generalità	13
Art. 13. Assemblea Regionale dei Soci	13
Art. 14. Consiglio Direttivo Regionale	14
Art. 15. Rappresentante/Coordinatore delle Sede Regionale.....	14
Art. 16. Finanziamento delle Sezioni Regionali	14
Art. 17. Scioglimento della Sede Regionale.....	14
Art. 18. Gestione delle spese da parte delle sezioni	15
Art. 19. Contributi ad iniziative di particolare interesse scientifico/culturale	15
TITOLO SESTO - Formazione	15
Art. 20. Organizzazione	15
TITOLO SETTIMO - Comitato Scientifico	16
Art. 21. Comitato Scientifico	16
TITOLO OTTAVO - Vigilanza e Sanzioni	17
Art. 22. Sanzioni.....	17
TITOLO NONO - Norme transitorie.....	17
Art. 23. Norme transitorie	17

Documenti di Riferimento

Procedura di Qualificazione e Attestazione del Consulente Ambientale rev. 01

Allegato I - Settori Professionali di Qualificazione del Consulente Ambientale

REGOLAMENTO

(revisione approvata dall'Assemblea dei Soci il 3 novembre 2015)

TITOLO PRIMO - Unione Italiana Consulenti Ambientali

Art. 1. Natura e Funzione

1. Il presente Regolamento integra lo Statuto dell'Associazione Unione Italiana Consulenti Ambientali d'ora innanzi denominata UNICA per brevità, di cui esplicita le modalità organizzative, funzionali ed operative. Il Regolamento, approvato dall'Assemblea Nazionale dell'UNICA separatamente dallo Statuto, costituisce il corpo di regole fondamentali cui i soci, presenti e futuri, si conformeranno per gli atti associativi e per i rapporti tra essi, nonché verso l'esterno.
2. È tra gli obiettivi dell'Unione Italiana Consulenti Ambientali, con il corpo del presente Regolamento, dar vita ad una forma organizzativa in grado di promuovere definizione e valorizzazione della professione di "Consulente Ambientale", di attuare un sistema di valutazione, controllo qualificazione e attestazione della professionalità dei soci, nonché di raggiungere tutti gli scopi Statutari.

Art. 2. Validità Regolamento Nazionale

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.

TITOLO SECONDO - I Soci

Art. 3. Requisiti degli iscritti

1. La domanda di iscrizione all'Associazione si basa sulla verifica del possesso di determinati requisiti professionali in alcuni «Settori Ambientali». Sono stati individuati dei Settori Professionali di Qualificazione del Consulente Ambientale, che sono elencati nell'Allegato I della *Procedura di Qualificazione e Attestazione del Consulente Ambientale*, indicata come PQA. I Settori sono suddivisi in Macrotemi e Argomenti Specifici.
2. Per l'ammissione in associazione come socio, di cui all'art. 4 dello Statuto, il candidato dovrà dimostrare di avere i seguenti requisiti
 - a) Socio ordinario:
 - Diploma di laurea + almeno un anno di esperienza professionale documentata nel settore ambientale, e conoscenza teorica di almeno 4 *macrotemi ambientali* secondo quanto dettagliato nella PQA, oppure
 - Diploma di scuola media superiore + almeno tre anni di esperienza professionale documentata nel settore ambientale, e conoscenza teorica di almeno 4 macrotemi di cui all'elenco allegato, oppure

- Diploma di scuola media inferiore + attestato di partecipazione ad almeno un corso di qualificazione nel settore ambientale + almeno cinque anni di esperienza documentata nel settore ambientale, e conoscenza teorica di almeno 4 macrotemi;

Il candidato Socio Ordinario deve dimostrare la acquisita *conoscenza teorica* sui 9 macrotemi entro 24 mesi dall'ammissione, e su almeno 7 di questi, nel corso dei dodici mesi successivi all'ammissione all'Associazione.

Il candidato Socio Ordinario deve dimostrare di possedere totali 20 CF, 5 per ogni singolo macrotema. Per ogni macrotema i testi tecnici possono dare massimo 1 CF. È obbligatorio dimostrare 4 CF in corsi, seminari ecc. per ogni singolo macrotema, secondo quanto dettagliato nell'allegato Schema Processo Qualificazione e Attestazione UNICA

Il candidato socio Ordinario deve dimostrare di possedere minimo 18 CP (Crediti Professionali). Ogni singola attività professionale viene valutata da vari punti di vista, come dettagliato nella PQA.

L'esperienza nel settore ambientale può essere attestata mediante la partecipazione attiva di almeno cinque anni in qualità di Aderente alla vita associativa.

b) Socio esperto:

Le persone fisiche, lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti dotati di autonomia gestionale, che svolgono attività di consulenza nel campo della tutela e salvaguardia ambientale e che, in aggiunta ai requisiti previsti per i soci ordinari, hanno:

- Almeno cinque anni di attività lavorativa esercitata con autonomia gestionale (per i lavoratori dipendenti) svolta in diverse sottovoci di uno stesso macrosettore;
- Struttura professionale autonoma da almeno cinque anni svolta in diverse sottovoci di uno stesso macrosettore.

Valutazione della conoscenza teorica. Il candidato Socio Esperto deve dimostrare la acquisita conoscenza teorica sui 9 macrotemi entro 24 mesi dall'ammissione, e su almeno 7 di questi, nel corso dei dodici mesi successivi all'ammissione all'Associazione.

Il candidato Socio Esperto deve dimostrare di possedere totali 20 CF, 5 per ogni singolo macrotema. Per ogni macrotema i testi tecnici possono dare massimo 1 CF, secondo quanto dettagliato nell'allegato Schema Processo Qualificazione e Attestazione UNICA.

Il candidato socio Esperto deve dimostrare di possedere minimo 45 CP (Crediti Professionali). Ogni singola attività professionale viene valutata da vari punti di vista, come dettagliato nell'allegato Schema Processo Qualificazione e Attestazione.

c) Soci Onorari:

Dimostrata incidenza, attraverso la professione, in qualunque settore della tutela ambientale.

d) Sostenitori:

Le persone giuridiche e gli Enti, pubblici e privati, Sostenitori di UNICA hanno diritto ad iscriversi, senza pagare quote aggiuntive, una persona fisica all'Associazione.

Il professionista presenterà il proprio CV che verrà vagliato secondo i criteri individuati dal Regolamento e godrà di tutti i diritti propri della categoria di Socio in cui questo rientrerà.

e) Aderente:

Le persone fisiche che sono interessate ad intraprendere la professione del Consulente Ambientale e ad acquisire esperienze lavorative e non hanno ancora i requisiti per potere aderire ad UNICA come soci ordinari o esperti.

Le persone fisiche che credono nell'etica professionale del Consulente Ambientale ed intendono sostenere l'associazione partecipando alle iniziative di UNICA.

Art. 4. Mantenimento dei requisiti

1. Tutti i soci hanno l'obbligo di dimostrare il mantenimento dei requisiti professionali che hanno determinato la loro iscrizione all'Associazione, e hanno l'obbligo di partecipare alle attività di formazione professionale
2. L'aggiornamento viene dimostrato con conoscenza teorica di approfondimento ed esperienza professionale anche relativamente alle variazioni della normativa e della buona pratica.
3. Il Socio Ordinario ed il Socio Esperto devono dimostrare **ogni anno 8 CF** per ogni Settore in cui sono specializzati, di cui almeno 4 con corsi, seminari, convegni ecc.
4. Il Socio Ordinario ed il Socio Esperto devono dimostrare **ogni due anni 6 CF** in altri settori (diversi dal proprio tema (o dai propri temi) specifico di attività) di cui almeno 4 con corsi, seminari, convegno ecc.
5. Per il mantenimento della continuità professionale il socio Ordinario deve dimostrare di avere svolto, nel corso dell'anno, attività professionale per **almeno 8 CP** valutati come dettagliato nell'allegato Schema Processo Qualificazione e Attestazione in ognuno dei propri settori specifici di competenza.
6. Per il mantenimento della continuità professionale il socio Esperto deve dimostrare di avere svolto, nel corso dell'anno, attività professionale **per almeno 10 CP** valutati come dettagliato nell'allegato Schema Processo Qualificazione e Attestazione in ognuno dei propri settori specifici di competenza.

Art. 5. Ammissione e dimissioni

1. Documentazione da inviare per l'ammissione

- a) Per diventare soci di UNICA, i soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente regolamento devono presentare domanda di adesione, indirizzata al Presidente dell'Associazione, che deve essere inviata secondo le modalità di volta in volta specificate sul sito web.
- b) Tutti i documenti utili per l'ammissione sono disponibili anche sul sito web dell'associazione.
- c) L'adesione si riterrà perfezionata solo al momento del versamento della quota di adesione.
- d) La richiesta di iscrizione viene valutata da una Commissione nominata dal CDN e composta da 3 membri del CDN stesso, che nominano un Presidente di Commissione. La Commissione si riunisce periodicamente su iniziativa del Presidente. La Commissione può esprimere parere favorevole o non favorevole. In alternativa può ritenere di non avere elementi sufficienti per esprimere un parere. Se il parere è favorevole, la Commissione stabilisce la tipologia di appartenenza del nuovo socio. Se non ha elementi sufficienti per esprimere un parere, può richiedere un supplemento di documentazione. La richiesta è respinta se, nello stesso anno, il soggetto è iscritto o intende iscriversi ad altra associazione di Consulenti Ambientali.

- e) Fermo restando quanto previsto dal Codice Deontologico di UNICA, qualora l'aspirante iscritto abbia ricoperto cariche sociali all'interno di altre Associazioni o Albi professionali affini o con scopi analoghi a quelli stabiliti nello Statuto, non può ricoprire cariche sociali rilevanti in UNICA, se non dopo 5 anni di iscrizione.

2. *Versamento Quote Associative e Diversificazione Delle Quote Associative*

- a) La quota associativa comprende l'iscrizione a UNICA alla quale il Socio indirizza la domanda di afferenza. Le quote associative vanno versate entro il 28 febbraio, con riferimento all'anno solare in corso.
- b) Per favorire il massimo sviluppo associativo e promuovere le sue finalità, il Consiglio Direttivo può indicare una quota di iscrizione di importo minore per i giovani al di sotto dei 30 anni e quote più elevate per i soci professionisti.
- c) Le persone giuridiche e gli Enti, pubblici e privati, Sostenitori di UNICA hanno diritto ad iscriversi, senza pagare quote aggiuntive, una persona fisica all'Associazione.
- d) E' possibile ogni altra promozione e diversa articolazione delle quote volta a favorire lo sviluppo associativo.

3. *Specifica su provvedimenti per i soci che non pagano e non si dimettono*

- a) A inizio d'anno il CDN è tenuto ad inviare un sollecito ai Soci morosi.
- b) La decadenza di un Socio per morosità viene posta ai voti del Consiglio Direttivo nella prima riunione del secondo anno solare consecutivo di morosità. Se approvata dal Consiglio direttivo, la decadenza è immediatamente esecutiva.

4. *Termini e modalità presentazione dimissioni*

Il socio può dimettersi, come stabilito dall'Art 7 dello Statuto, alla fine di ciascun anno solare con lettera autografa inviata al Presidente almeno tre mesi prima della fine dell'anno; in caso di dimissioni il socio non ha diritto all'eventuale rimborso di quote versate, mentre restano in vigore le eventuali pendenze da lui maturate nei riguardi dell'Associazione.

5. *Perdita del diritto di utilizzo dei segni distintivi di UNICA*

- a) La persona fisica o giuridica, che perde la propria qualità di socio o di sostenitore o di aderente, decade con effetto immediato dal diritto di utilizzo di tutti gli elementi identificativi che l'Associazione gli aveva consegnato, quali indicativamente: tessera, timbro, banner per carta intestata, nonché dell'utilizzo del nome di UNICA.
- b) Utilizzare tali elementi distintivi senza averne più diritto rappresenta un comportamento altamente sanzionabile. UNICA potrà tutelarsi in tutti i modi di legge.

Art. 6. Controversie Sociali e Casi di Espulsione

1. Controversie sociali: modalità e requisiti per sottoporre le questioni al Collegio dei probiviri

- a) Come sancito dagli artt. 5.4 e 14.2 dello Statuto, in caso di controversie sociali sorte tra gli iscritti, tra questi e l'Associazione, tra questi e gli Organi Sociali e tra i suoi Organi sociali, gli iscritti si obbligano a non adire le vie legali, pena l'espulsione dall'Associazione.
- b) L'iscritto, in regola con il pagamento della quota sociale spettante, secondo i requisiti cui all'art.2 del presente Regolamento, che intende dirimere una controversia sorta nei confronti di un altro iscritto o dell'Associazione, può deferire, previa presentazione di apposito ricorso, la controversia al Collegio dei Probiviri. Questo, ricevuto il ricorso e verificati i requisiti di ammissibilità, nei 15 giorni successivi invita la controparte (nel caso dell'Associazione il soggetto deputato è il Presidente o suo delegato) a presentare entro 30 gg eventuale controricorso. Il Collegio, valutato il ricorso ed eventualmente il controricorso, provvede ad emettere e notificare via pec o via posta ordinaria la relativa decisione, vincolante ed inappellabile, entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla ricezione del ricorso.
- c) Il ricorso, a pena di inammissibilità, deve contenere:
 - generalità del socio ricorrente o del Presidente per l'Associazione;
 - i fatti che sono all'origine della controversia e le ragioni tecniche, economiche e giuridiche su cui si fonda la domanda, con le relative conclusioni;
 - le richieste del socio o del Presidente per l'Associazione;
 - l'indicazione del periodo al quale si riferiscono le richieste del ricorrente;
 - le disposizioni statutarie e/o regolamentari che si ritengono pertinenti all'oggetto della controversia;
 - sottoscrizione del socio o del Presidente per l'Associazione;
 - documenti in allegato al ricorso, ove necessari.
- d) In caso di controversia tra gli Organi sociali dell'Associazione il ricorso è presentato, secondo le suddette modalità, da un rappresentante del relativo Organo. Nel caso di specie non si menziona quale Organo Sociale il Collegio dei Probiviri, in quanto organo giudicante dell'Associazione.

2. Espulsione del socio: definizione casi di espulsione dall'Associazione

- a) Va preliminarmente ravvisata, nel rapporto associativo esistente tra il socio e l'associazione, una preminenza del carattere contrattualistico e la conseguente vincolatività delle disposizioni statutarie, regolamentari e di condotta.
- b) Fatte salve le specificità relative ai soci professionisti, il Consiglio Direttivo può sanzionare il socio i cui interessi e/o comportamenti siano manifestamente difforni dagli obiettivi definiti dallo Statuto e da quanto stabilito dal Codice Deontologico, in quei casi in cui il suo comportamento susciti pubblico scandalo e getti discredito sull'Associazione o in caso di gravi e provati atti di illegalità o di frode lesivi della reputazione dell'associazione. Le sanzioni possibili sono, in ordine crescente di rilevanza:
 - il richiamo;
 - la censura;

- la sospensione temporanea;
 - l'espulsione.
- c) Tutti i provvedimenti sanzionatori, ad esclusione dell'espulsione, devono essere motivati, comunicati in forma scritta all'interessato e sono deliberati dal Comitato Esecutivo. I provvedimenti di sospensione temporanea e di espulsione non comportano restituzione, anche parziale, di quote, ferma restando l'esigibilità per l'Associazione di eventuali pendenze. Contro tutti i provvedimenti l'interessato può appellarsi entro 30 giorni al Collegio dei Probiviri, che dovrà pronunciarsi per iscritto entro ulteriori 15 giorni in maniera conforme o avversa al provvedimento medesimo. Nel primo caso l'esecutività del provvedimento è immediata. Nel secondo caso il Consiglio Direttivo può procedere ad una nuova votazione in forma segreta in cui il provvedimento potrà essere confermato solo con una maggioranza qualificata di 2/3 dei membri effettivi. In questo caso il provvedimento viene considerato inappellabile.
- d) Si ha l'espulsione del socio dall'Associazione in caso di gravi e provati atti di illegalità o di frode lesivi della reputazione dell'associazione ed in particolare:
- comportamento contrario al codice deontologico;
 - infrazione al Regolamento ed allo Statuto;
 - comportamento contrario alle disposizioni previste alla successiva lett. g) del presente Regolamento;
 - comportamento scorretto nei confronti di altri soci, degli Organi dell'Associazione;
 - se inutilmente esperite le sanzioni sub 1), 2) e 3) suddette;
 - in caso di manomissione del timbro e/o logo dell'Associazione nell'esercizio della propria attività professionale;
 - se il socio riporta condanne penali in seguito alla richiesta di iscrizione all'Associazione;
 - in caso di dichiarazioni mendaci in sede di ammissione all'Associazione;
- e) Il Presidente, nei casi suddetti, invita il socio a comparire dinanzi al Consiglio Direttivo Nazionale con l'assegnazione di un termine non inferiore a 20 gg, per essere sentito nelle sue discolpe. In tale occasione il Consiglio Direttivo delibera a scrutinio segreto ed a maggioranza dei consiglieri presenti il provvedimento di espulsione. Questo è trasmesso entro i successivi 30 gg al Collegio dei Probiviri, il quale, entro e non oltre 15 gg, dispone l'espulsione del socio o rigetta il provvedimento del Consiglio Direttivo.
- f) L'interessato può, avverso la disposizione di espulsione del Collegio, proporre appello all'Assemblea Nazionale entro 30gg dall'avvenuta notifica, via pec o posta racc. A/R, del provvedimento. L'Assemblea, convocata dal Consiglio Direttivo, delibera a scrutinio segreto ed a maggioranza l'accoglimento o il rigetto dell'appello proposto dal socio.
- g) È fatto espresso divieto ai soci di UNICA, ivi ricompresi coloro i quali ricoprono cariche sociali, di utilizzare a scopi personali e professionali il nome dell'Associazione. In particolare non è consentito presentarsi, assumere incarichi, concludere affari, nonché pubblicizzare la propria attività attraverso il ruolo ricoperto in UNICA.
- f) Ogni attività sopra menzionata deve essere fatta esclusivamente a titolo personale, senza alcun riferimento all'Associazione.
- g) È consentita la spendita del proprio ruolo in UNICA esclusivamente per fini associativi e previa autorizzazione da parte del CDN.

- h) Qualsiasi comportamento contrario alle disposizioni suddette, e meglio specificate nel Codice Deontologico, comportano la immediata espulsione del socio, verso cui UNICA si riserva anche la possibilità di adire le vie legali.

TITOLO TERZO - Cittadini / Consumatori

Art. 7. Sportello del Cittadino consumatore

1. Unione Italiana Consulenti Ambientali intende garantire la qualità della professionalità dei propri associati e dare assistenza, informazioni e tutela al cittadino - consumatore.
2. Per garantire il cittadino – consumatore sarà istituito apposito Sportello Amico, anche in forma telematica, che metterà a disposizione un canale di comunicazione diretto, in grado di assicurare una tempestiva risposta in caso di contenzioso con i singoli professionisti soci di UNICA, ai sensi dell'articolo 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Lo Sportello Amico opererà anche attraverso l'indirizzo mail, indicato sul sito web di UNICA, ed offrirà al cittadino – consumatore la possibilità di ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.

TITOLO QUARTO - Organi Sociali

Art. 8. Assemblea Nazionale

1. *Assemblea Nazionale: partecipazione e convocazione*

- a) All'Assemblea Nazionale partecipano i soci regolarmente iscritti, i soci onorari, gli aderenti nonché la persona fisica iscritta per conto di persone giuridiche ed Enti, pubblici e privati, Sostenitori di UNICA. I soci onorari e gli aderenti, così come previsto dall'art.9 dello Statuto non hanno diritto di voto.
- b) Il socio impossibilitato ad intervenire può rilasciare ad altro socio delega scritta, intendendosi tale anche la delega inviata per via telematica, affinché lo rappresenti ed esprima il voto a suo nome.
Il modulo di delega è allegato all'avviso di convocazione.
- c) Per tutto quanto non inserito nel presente Regolamento, in merito alle modalità di partecipazione all'Assemblea Nazionale, si fa espresso rinvio all'art. 9 dello Statuto di UNICA.
- d) L'Assemblea Nazionale è convocata secondo quanto stabilito nello Statuto all'art.9.5 e l'art. 9 del presente Regolamento.

Art. 9. Consiglio Direttivo Nazionale

1. Integrale sostituzione del Consiglio Direttivo Nazionale

- a) Ferme restando le disposizioni relative al Consiglio Direttivo stabilite dall'art.10 dello Statuto, qualora sia necessario provvedere alla integrale sostituzione del Consiglio Direttivo Nazionale, nei casi espressamente previsti dallo Statuto, è necessario convocare un'assemblea ad hoc. Tale assemblea è convocata dal Presidente uscente, o se impossibilitato da un decimo dei soci regolarmente iscritti, così come previsto dall'art.9.5 dello Statuto, nella quale è nominato a maggioranza dei presenti un Commissario ad acta, il cui compito è di convocare entro i successivi 30 giorni l'Assemblea Nazionale che provvederà, secondo le modalità previste dallo Statuto ed il presente Regolamento, all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
- b) La carica del Commissario ad Acta decade con l'elezione del nuovo Presidente.

TITOLO QUINTO - Sedi Regionali

Art. 10. Referenti Nazionali

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale (CDN) può, nelle Regioni dove non sono costituite le Sezioni Regionali di cui al Titolo successivo, promuovere incontri territoriali dei soci, aperti anche a professionisti del settore che non sono ancora soci UNICA, al fine di divulgare le finalità dell'Associazione sul territorio, programmare iniziative in ambito locale e nominare il Referente Regionale. Questi viene nominato dai partecipanti all'incontro e rappresenta l'Associazione in ambito regionale, dura in carica quattro anni o comunque fino a quando non viene costituita la sede regionale e quindi nominato il Rappresentante/Coordinatore Regionale, può essere rieletto. Il Referente entra a far parte del CDN rappresentando la propria Regione, fino alla costituzione della Sede Regionale e alla nomina del Rappresentante/Coordinatore (art.15)
2. Il Referente può essere nominato direttamente dall'Assemblea, su proposta della maggioranza dei membri del CDN.

Art. 11. Definizione delle modalità di utilizzo della Carta intestata e delle Comunicazioni/Documenti

1. Tutte le comunicazioni esterne all'associazione e quelle interne all'associazione che rivestano carattere di ufficialità, devono avvenire esclusivamente utilizzando la carta intestata dell'Associazione secondo il modello appositamente predisposto, e mantenendo un ordine di protocollo opportunamente registrato.
2. Le Sezioni Regionali possono integrare la carta intestata dell'Associazione, con le indicazioni proprie della Sezione secondo il modello predisposto a livello nazionale dal CDN. In ogni caso devono mantenere un ordine di protocollo opportunamente registrato.
3. Tutti i documenti dell'associazione UNICA a livello nazionale devono essere a firma del Presidente. Il CDN può autorizzare alla firma un altro membro del Direttivo nazionale specificatamente e su casi singolarmente individuati.

4. Tutte le comunicazioni o i documenti delle Sezioni Regionali devono essere a firma del Presidente Regionale. Il CDN può autorizzare alla firma un altro membro del CDN specificatamente e su casi singolarmente individuati.

Art. 12. Sezioni Regionali - Generalità

1. Nell'ambito delle varie Regioni possono essere istituite le Sezioni Regionali su iniziativa di almeno dieci soci in regola con la quota sociale. Nel caso in cui in due Regioni confinanti non sia raggiunto tale numero minimo di soci, possono costituirsi sezioni interregionali.
2. Scopo delle Sezioni Regionali è quello di supportare, a livello locale, le finalità del sodalizio, promuovendo ed attuando iniziative in sintonia con gli obiettivi e gli scopi associativi definiti dallo Statuto.
3. Le Sezioni Regionali sono tenute al rispetto dello Statuto e del presente Regolamento, funzionano quali uffici periferici dell'associazione e pertanto sono autonome solo nell'ambito di quanto loro espressamente delegato dal CDN. Il CDN potrà, in ogni momento, promuovere qualsiasi iniziativa che ritenga opportuna per il controllo del rispetto, da parte della Sezione Regionale, di quanto previsto dallo Statuto e dal presente regolamento.
4. I soci promotori devono avanzare richiesta al Consiglio Direttivo Nazionale (CDN) perché deliberi sulla istituzione. Nella domanda dovrà essere inserito l'elenco nominativo dei soci costituenti la Sezione Regionale, la sede ed un programma di massima sulla attività.
Una volta ottenuta dal CDN la delibera positiva per la istituzione della Sede Regionale, i soci promotori organizzeranno la prima Assemblea dei soci a livello regionale in cui verrà eletto il Rappresentante/Coordinatore
5. Sono organi della Sezione Regionale:
 - l'Assemblea Regionale dei Soci;
 - il Consiglio Direttivo Regionale (CDR);
 - il Presidente.

Art. 13. Assemblea Regionale dei Soci

1. L'Assemblea Regionale dei Soci ha poteri consultivi relativamente ad iniziative ritenute idonee per il perseguimento degli scopi sociali su base regionale, da sottoporre all'approvazione del CDN; senza la quale la delibera assembleare rimane inefficace. Ha poteri deliberativi solo nell'ambito di eventuali deleghe del CDN e per la nomina del suo Consiglio Direttivo Regionale. L'assemblea è indetta almeno una volta l'anno e, comunque, prima della convocazione dell'Assemblea Nazionale dei soci.
2. L'Assemblea Regionale è convocata dal CDR per sua iniziativa o dietro richiesta di almeno un decimo dei soci della regione interessata o dal CDN. Di ogni assemblea viene redatto il relativo verbale il quale, al termine, verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, approvato e, quindi, riportato sull'apposito libro. L'Assemblea Regionale dei Soci elegge il Rappresentante/Coordinatore e i componenti del CDR. Della convocazione va data notizia al CDN, che deve presenziare attraverso almeno due suoi membri.

Art. 14. Consiglio Direttivo Regionale

1. La Sezione Regionale è amministrata da un CDR eletto dall'Assemblea dei soci, costituito dal Rappresentante/Coordinatore e da minimo 2 soci.
2. Per le Sedi Regionali che contino più di 20 soci sono ammessi fino a un massimo di 4 soci membri del CDR, oltre il Rappresentante/Coordinatore. Tutti i membri del CDR durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Il CDR deve essere convocato con le stesse modalità previste dallo Statuto per il CDN, al quale deve essere inviata copia della convocazione; il presidente del CDN potrà partecipare al CDR direttamente o tramite un suo delegato ogni qualvolta lo ritenga opportuno o anche dietro invito del CDR. Delle riunioni del CDR viene redatto il relativo verbale il quale, al termine, verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, approvato e, quindi, riportato sull'apposito libro.
3. Al Consiglio Direttivo Regionale spetta:
 - a) Svolgere funzione di promozione e coordinamento di iniziative, a livello regionale e provinciale, volte a potenziare la presenza e l'autorevolezza dell'Associazione;
 - b) Gestire, in linea con le deliberazioni generali dell'Associazione e del CDN in particolare, le problematiche a dimensione regionale e a garantire, a tale livello, la rappresentanza dell'Associazione.

Art. 15. Rappresentante/Coordinatore delle Sede Regionale

1. Il Rappresentante/Coordinatore della Sede Regionale rappresenta l'Associazione in ambito regionale. Egli, su delega espressa e puntuale del CDN, potrà sottoscrivere eventuali atti ufficiali per conto di UNICA. In ogni caso il Rappresentante/Coordinatore Regionale dovrà ottenere la preventiva autorizzazione del CDN per tutte le iniziative svolte in sede regionale a nome di UNICA. Gli atti compiuti al di fuori delle deleghe e delle autorizzazioni di cui al presente comma, se non ratificati dal CDN, sono nulli e degli stessi risponderà, anche di fronte a terzi, chi li ha compiuti.

Art. 16. Finanziamento delle Sezioni Regionali

1. Al momento, a parziale modifica dello Statuto, non sono previsti finanziamenti per le sedi regionali, che realizzano le proprie attività attraverso la amministrazione contabile di UNICA nazionale.

Art. 17. Scioglimento della Sede Regionale

1. Nel caso in cui il CDN valuti che la Sede Regionale non abbia rispettato quanto previsto dallo Statuto, o non si sia attenuta alle indicazioni fornite dallo stesso CDN su di una singola attività/scelta/situazione, può decidere di sciogliere il CDR. In questo caso sarà il CDN ad assumere pro tempore le funzioni di Direzione della sede Regionale, ciò fino alla nuova nomina del Rappresentante Regionale e del Consiglio Regionale. Nel caso in cui il CDN valuti che uno o più membri del CDR abbia/abbiano tenuto un comportamento scorretto, non abbia/abbiano rispettato quanto previsto dallo Statuto, o non si sia/siano attenuto/i alle indicazioni fornite dallo stesso CDN su di una singola attività/scelta/situazione, deve immediatamente allontanarlo/i dalla carica ricoperta in ambito CDR. Questa procedura impedisce la successiva nomina a qualsiasi carica istituzionale, regionale o nazionale per i soggetti coinvolti.

Art. 18. Gestione delle spese da parte delle sezioni

1. L'amministrazione delle Sedi Regionali è demandata al CDN e, se nominato, al Tesoriere nazionale.

Art. 19. Contributi ad iniziative di particolare interesse scientifico/culturale

1. Per iniziative di particolare rilevanza per la promozione di attività di carattere ambientale in ambito sia regionale che nazionale (corsi, convegni, seminari, giornate di studio, ecc.), i membri del Consiglio Direttivo Nazionale o le Sezioni Regionali per tramite il Presidente, i gruppi regionali per tramite del Referente e i gruppi di soci per tramite di un componente del CDN, sottopongono al CDN stesso, un dettagliato programma riportante il tipo dell'iniziativa da organizzare, eventuali altri organizzatori, patrocinanti, data e luogo proposti e qualsiasi altra informazione utile alla definizione dell'iniziativa stessa compreso un quadro economico preventivo che illustri eventuali cofinanziamenti e/o quote la cui copertura spetta ad UNICA. Il CDN espresso il proprio parere sull'iniziativa, in caso di approvazione, individua tra i consiglieri un Coordinatore/Direttore Tecnico, che terrà periodicamente informato il CDN sugli sviluppi dell'organizzazione e dà mandato al Tesoriere di verificarne gli aspetti di gestione economica. Il CDN, in qualsiasi momento, per tramite il proprio Coordinatore/Direttore Tecnico, e/o il Tesoriere o il Presidente, ha facoltà di chiedere ulteriori approfondimenti circa la gestione tecnico/scientifica/economica dell'iniziativa. Per tutte le iniziative e attività, sia nazionali che locali, che si configurano come attività commerciali, prevedendo un costo da parte dei partecipanti, la sponsorizzazione da parte di Società o Enti, l'emissione di documentazione fiscale, o comunque dei ricavi da parte di UNICA, la gestione è operata dal CDN, anche tramite il Tesoriere o il Presidente.
2. Quando il CDN lo riterrà necessario, anche in considerazione del numero delle iniziative in corso di realizzazione, e quindi dei diversi Gruppi di Lavoro nominerà un Comitato Tecnico che sarà diretto dal Coordinatore/Direttore Tecnico il quale avrà quindi il compito di controllare i diversi Gruppi di lavoro. Questo Comitato avrà il compito di fare da trade union tra i Gruppi e il CDN, di controllare le loro attività e di "guidarne" l'operato.

TITOLO SESTO - Formazione

Art. 20. Organizzazione

1. Conformemente a quanto stabilito dalla Statuto (art 3 comma 1 lett b, e, i e art 3 comma 2 lett. b, d e art 3 comma 3), UNICA intende dotarsi di una struttura organizzativa apposita finalizzata all'erogazione di qualsivoglia tipologia di interventi formativi rivolti a professionisti, giovani, aziende, nonché campagne di comunicazione e sensibilizzazione ambientale anche rivolte alla cittadinanza. In linea con quanto disposto dalla Legge 4 art 5 comma 2 lett d, in particolare tale struttura organizzativa di UNICA organizzerà la formazione permanente degli associati; la formazione di cui al futuro regolamento per i Consulenti Ambientali Certificati; la formazione professionale; la formazione tecnica alle aziende; e tutta l'offerta formativa che l'Associazione riterrà necessaria al raggiungimento degli scopi statuari.

TITOLO SETTIMO - Comitato Scientifico

Art. 21. Comitato Scientifico

1. *Composizione del Comitato*

- a) UNICA ha costituito un Comitato Scientifico quale organo sia consultivo, per la valutazione di proposte rivolte all'Associazione, sia ispiratore di interventi, corsi, studi che, sulla base delle specifiche competenze dei suoi componenti, riterrà opportuno proporre al CDN.
- b) Il Comitato Scientifico è composto da personalità che si sono distinte per la competenza professionale nel settore dell'ambiente e per l'etica ambientale.
- c) Il CDN nomina i membri del Comitato che durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.
- d) Il Comitato Scientifico è composto dal Presidente e da 3 membri del CDN, tra cui il Coordinatore Tecnico. Per la restante parte è composto al 50% da soci UNICA esperti in discipline diverse, per garantire il carattere trasversale che il settore ambientale richiede, e al 50% da rappresentanti proveniente dal mondo delle Istituzioni anche europee.
- d) Il CDN nomina i membri del Comitato che durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.
- e) Nella eventualità di dimissioni od altro impedimento di uno o più membri del Comitato e di sostituzioni, valgono le stesse regole previste per il CDN.
- f) I membri del Comitato Scientifico possono essere invitati a riferire in Assemblea, se richiesto dal CDN o dall'Assemblea.
- g) La carica di membro del Comitato Scientifico è gratuita.

2. *Funzioni del Comitato*

- a) Il Comitato Scientifico, in qualità di Organo consultivo, nell'ambito del perseguimento degli obiettivi propri dell'Associazione, svolge le seguenti funzioni:
 - Valuta la correttezza scientifica degli elaborati, aventi rilevanza esterna, prodotti in nome o per conto dell'Associazione.
 - Stimola le attività dell'Associazione volte al raggiungimento degli scopi sociali.
 - Esercita le funzioni consultive su tutte le materie sottopostegli dal CDN. Il CDN può richiedere pareri al Comitato su singole materie. Il Consiglio può, inoltre, affidare al Comitato incarichi di studio e ricerca in materie che richiedono particolari approfondimenti ed in relazione alle specifiche professionalità presenti nel Comitato medesimo.
 - Il Comitato Scientifico individua con il CDN tematiche emergenti di interesse scientifico, promuovendo l'attivazione di progetti collaborativi all'interno degli obiettivi istituzionali.

- Il Comitato Scientifico promuove con il CDN la sensibilizzazione in campo ambientale dei cittadini/consumatori e delle istituzioni al fine di aumentare la consapevolezza della loro corresponsabilità ambientale.
- Il Comitato Scientifico favorisce con il CDN la comunicazione in campo ambientale tra cittadino/consumatore e istituzione al fine di aumentare la qualità della vita.

TITOLO OTTAVO - Vigilanza e Sanzioni

Art. 22. Sanzioni

1. In caso di violazione delle norme del presente Regolamento, l'Associazione può comminare sanzioni nei confronti degli iscritti. La sanzione può consistere nel richiamo, nella censura, nella sospensione temporanea o nell'espulsione a seconda della gravità del fatto, della recidiva e tenuto conto delle specifiche circostanze oggettive e soggettive che hanno concorso alla formazione della violazione.
2. Lo statuto e i relativi regolamenti applicativi dell'Associazione specificano le definizioni della sanzione e le procedure per i procedimenti disciplinari.
3. Eventuali violazioni del Codice Deontologico devono essere rappresentate per iscritto esclusivamente agli organi disciplinari.

TITOLO NONO - Norme transitorie

Art. 23. Norme transitorie

UNICA intende ottemperare a tutte le indicazioni organizzative, strutturali, procedurali e amministrative al fine di rendersi conforme alla Legge n.4 del 14 gennaio 2013.

Le nuove strutture e le nuove regole che verranno stabilite in questa fase, entreranno in vigore entro il 14 giugno 2015.

